



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Giuseppina Maria Oliviero Niglio

Obstetrix. Funzioni e ruolo sociale nel
pensiero cristiano e nella tradizione giuridica

Numero XII Anno 2019

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, G. Durante, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi, in ruolo o in quiescenza, cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

OBSTETRIX.
FUNZIONI E RUOLO SOCIALE
NEL PENSIERO CRISTIANO E NELLA TRADIZIONE
GIURIDICA*

Premesse le notizie più risalenti pervenute attraverso le fonti extragiuridiche, alle quali si sono affiancate le informazioni fornite dalle epigrafi, lo studio si propone di analizzare la figura dell'ostetrica nel pensiero cristiano e nelle fonti tecniche, dai testi attribuiti ai giuristi dell'età dei Severi alle costituzioni raccolte nel codice di Giustiniano.

1. Da alcuni stralci delle commedie di Plauto¹ e di Terenzio² emerge quali fossero le funzioni esercitate dalle *obstetrices* tra il terzo ed il secondo secolo a.C.: erano chiamate ad assistere le

* Il contributo si inserisce nel contesto dell'attività del gruppo di ricerca su 'Arti e professioni (*collegia, corpora, scholae*) in età tardoantica' coordinato dal Professor Victor Crescenzi nell'ambito delle iniziative scientifiche promosse dall'Associazione 'Ravenna Capitale d'Occidente'.

¹ Plaut. *Capt.* v. 629 *Qui tu scis? An tu fortasse fuisti meae matri obstetrix? Qui id tam audacter dicere audes? Cist.* v. 139 *Postquam eam puellam a me accepit, ilico eandem puellam peperit, quam a me acceperat, sine obstetricis opera et sine doloribus, item ut aliae pariunt, quae malum quaerunt sibi. Nam amatorem aibat esse peregrinum sibi suppositionemque eius facere gratia.*

² Ter. *Adelph.* v. 353 *Propera tu, mea Canthara, curre, obstetricem arcesse, ut quom opus sit ne in mora nobis siet;* v. 618: *nam ut hinc forte ea ad obstetricem erat missa, ubi eam vidi, ilico accedo: rogito, Pamphila quid agat, iam partus adsiet, eo ne obstetricem arcessat;* *Andr.* v. 299: *Sed quor tu abis ab illa? Obstetricem arcesso. Propera;* v. 513 *nunc, postquam videt nuptias domi adparari, missast ancilla ilico obstetricem arcessitum ad eam et puerum ut adferret simul.*

partorienti ed è agevolmente ipotizzabile il loro ruolo nei casi non infrequenti di supposizione di parto³.

La considerazione sociale di cui dovevano godere⁴ può contribuire a spiegare la rilevanza del giudizio delle ostetriche, di cui reca ancora traccia il titolo *De inspiciendo ventre custodiendoque partu* del Digesto (25.4), soprattutto nelle questioni successorie, per le quali il pretore si affidava alle loro competenze⁵.

Le ostetriche sono menzionate anche dalla *Naturalis Historia* di Plinio.

Salpe è la scrittrice più citata nell'enciclopedia pliniana e particolarmente significativo appare un brano in cui la stessa è ricordata come '*Salpe obstetrix*', che ha dettato indicazioni per l'applicazione di un depilatorio con cui preparare per la vendita i giovani schiavi⁶, brano dal quale potrebbe desumersi l'impiego di *Salpe* quale consulente dei *mangones*⁷.

³ Cfr. Plaut. *Cist.* v. 139 (sopra, nt. 1); G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*³, Torino, 1995, 59, sottolinea come «di esposizioni, ritrovamenti, rivendicazioni in libertà sono piene le commedie dei comici latini», richiamando (nt. 31) anche gli episodi rappresentati nella *Cistellaria* di Plauto e nell'*Andria* di Terenzio.

⁴ S. REINACH, voce *Medicus*, in *DS*, 3.2, Paris, 1904, 1683, osserva come sia in Grecia che a Roma le ostetriche dovevano essere tenute in grande considerazione.

⁵ Su tale aspetto, oltre, § 3.

⁶ Plin. *n.h.* 32.17.135 *Psilotrum est thynni sanguis, fel, iocur, sive recentia sive servata, iocur etiam tritum mixtoque cedrio plumbea pyxide adservatum. Ita pueros mangonicavit Salpe obstetrix.*

⁷ Cfr. D. BAIN, *Salpe's FLAINTIA: Athenaeus 322A and Plin. H.N. 28.38*, in *CQ*, 48.1, 1998, 267; A. BUONOPANE, *Scrittrici di medicina nella Naturalis historia di Plinio?*, in *Medicina e società nel mondo antico (Atti del convegno di Udine, 4-5 ottobre 2005)*, a cura di A. Marcone, Firenze, 2006, 105; R. FLEMMING, *Women, writing and medicine in the classical world*, in *CQ*, 57.1, 2007, 271.

Sotira, ricordata solo da Plinio, è menzionata come *obstetrix* in un passo relativo alla cura delle febbri terzane, quartane e dell'epilessia con l'impiego del sangue mestruale⁸.

Benché entrambe siano qualificate da Plinio *obstetrices*, il loro ambito di intervento risulta ben più ampio di quello che appare tradizionalmente riservato alle ostetriche, le quali, come mostrano le opere dei commediografi e la stessa etimologia del termine, dovevano limitarsi a svolgere funzioni di assistenza al parto⁹.

Non è da escludersi che esse si siano gradualmente spinte oltre il loro originario campo di azione e che pertanto non sia agevole distinguere con nettezza le competenze della '*obstetrix*' da quelle della '*medica*'¹⁰.

⁸ Plin. *n.b.* 28.23.83 *Sotira obstetrix tertianis quartanisque efficacissimum dixit plantas aegri subterlini, multoque efficacius ab ipsa muliere et ignorantis; sic et comitiales excitari.*

⁹ Significativo lo stralcio varroniano riportato da Nonio (Lindsay, III, p. 718): *educere et educare hanc habent distantiam. Educere est extrahere; educare nutrire et provehere. Varro Cato vel de liberis educandis: educit enim obstetrix, educat nutrix, instituit paedagogus, docet magister.* J. ANDRÉ, *Être médecin à Rome*, Paris, 1987, 125, sottolinea come il termine *obstetrix* indichi colei che si posiziona davanti (inginocchiata per prendere il bambino), così come è rappresentata nelle scene di parto, generalmente seduta di fronte alla partoriente.

¹⁰ Sul tema, J. ANDRÉ, *Être médecin*, cit., 125, il quale osserva che la distinzione tra *medica* ed *obstetrix* non è chiaramente tracciata potendo rientrare i parti anche nelle competenze della prima; A. BUONOPANE, *Medicae nell'Occidente romano: un'indagine preliminare*, in *Donna e lavoro nella documentazione epigrafica (Atti del I Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica. Bologna, 21 novembre 2002)*, a cura di A. Buonopane e F. Cenerini, Faenza, 2003, 119 s., rileva come secondo i dati forniti dalle epigrafi i termini *medica* ed *obstetrix* indichino due distinte figure professionali, dalle diverse competenze e dai differenti ambiti di intervento, mentre gli stessi termini nelle fonti letterarie appaiano fluttuanti e nella pratica quotidiana, anche per l'assenza di una certificazione ufficiale, i due ruoli tendessero a sovrapporsi ed a confondersi; J.M. ANDRÉ, *La médecine à Rome*, Paris, 2006, 505, osserva come la letteratura latina mostri ben presto l'*obstetrix* in azione mentre la donna-medico non

Dall'analisi delle iscrizioni funerarie, prevalentemente databili al primo secolo dell'impero, è emerso che le *obstetrices* sono per lo più di estrazione servile (schiave o liberte) e di origine greca, mentre tra le *medicae* si può riscontrare una discreta percentuale di *ingenuae* ed una certa prevalenza di donne di condizione libertina

compaia che nei testi dell'alto impero, anche se l'ostetrica dell'alto impero doveva ricevere una formazione medica di base, come attesta Sorano di Efeso (*Gyn.* I, ed. Dietz, p. 3-5); A. BUONOPANE, *Il medico*, in *Storia del lavoro in Italia. L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, a cura di A. Marcone, Roma, 2016, 507, rileva come la *iatromea* (termine nato dalla fusione dei vocaboli con cui in Grecia si indicavano il medico, *ιατρός/ιατήρ*, e la levatrice, *μαῖα*) costituisca una sorta di *tertium genus*, apparso a partire dal terzo secolo dell'impero in alcune iscrizioni, per indicare un'ostetrica con buone conoscenze in campo medico; C. D'ALOJA, *Il lavoro femminile*, in *Storia del lavoro*, cit., 645 nt. 11, sottolinea come non sia sempre facile dai documenti a nostra disposizione distinguere tra *medica* ed *obstetrix* per effetto dell'uso non univoco del lessico e dell'assenza di qualifiche o diplomi professionali, anche se pare plausibile che le due categorie fossero ben distinte per preparazione ed ambiti di intervento, richiamando a tal proposito il citato studio di Alfredo Buonopane sulle epigrafi dell'Occidente romano che menzionano le *medicae*; sul tema, si v. anche A. BUONOPANE, U. SOLDOVIERI, *Medica, obstetrix, iatromea. Note in margine a un'iscrizione inedita da Puteoli*, in *Lavoro, lavoratori e dinamiche sociali a Roma Antica. Persistenze e trasformazioni (Atti delle giornate di studio. Roma Tre, 25-26 maggio 2017)*, Per Elio Lo Cascio, a cura di A. Marcone, Roma, 2018, 272 ss., che dalla lettura dell'epigrafe funeraria di *Publicia Procula*, '*medica idem opstetrix*', traggono la definitiva conferma della tesi secondo cui i termini dovevano indicare «due attività del tutto differenti, forse sovrapponibili e talora complementari, ma certo non intercambiabili». Riguardo al significato dei termini *iatrinai* e *medicae*, W.V. HARRIS (ed.), *Popular medicine in Graeco-Roman Antiquity: Explorations*, Leiden-Boston, 2016, 19, osserva che «it seems reasonably clear that both terms were normally applied to women who had wider medical skills, comparable to those of the *iatroi*, though some of them probably treated mostly female patients».

oltre ad un complessivo equilibrio tra quelle di provenienza latina e di origine greca¹¹.

Non vi è alcuna epigrafe in cui il termine *obstetrix* è connesso con il tirocinio o la formazione professionale, a differenza di quanto accade per due *medicae* (*Naevia Clara* di Roma, ‘*medica philologa*’, e *Scantia Redempta* di Capua, ‘*antistis disciplinae in medicina*’)¹².

Inoltre, per nessuna ostetrica l’esercizio della professione è attestato in riferimento ad un uomo – circostanza che trova corrispondenza sia nelle notizie fornite dalle commedie latine riguardo alla funzione tipica della *obstetrix* sia nella stessa etimologia del termine – a differenza di quanto accade per due *medicae*: un’*anonyma* di Roma, ‘*Caesaris medica*’, che potrebbe ricondursi ad una donna medico dell’imperatore, e *Melitine*, ‘*medica Appulei*’¹³.

Infine, tra le risultanze epigrafiche in cui si menzionano *obstetrices*, di particolare interesse appare l’epitaffio di recente

¹¹ M^a.Á. ALONSO ALONSO, *Medicae y Obstetrices en la epigrafía latina del imperio romano. Apuntes en torno a un análisis comparativo*, in *Classica et Christiana*, VI.2, Iași, 2011, 267 ss., analizzando le iscrizioni latine dell’impero romano, ha individuato 23 iscrizioni che menzionano *medicae* e 32 che attestano *obstetrices*, tutte provenienti da Roma (cui è riconducibile la gran parte del materiale epigrafico), penisola italiana, *Hispania*, *Gallia*, Nord Africa, *Germania*, *Dalmatia*. Più di recente, G. CACCIAPUOTI, *La figura delle obstetrices nella documentazione epigrafica: indagine preliminare*, in *Ager Veleias*, 11.8, 2016 [www.veleia.it], perviene alle medesime conclusioni di M^a.Á. Alonso relativamente al numero delle iscrizioni riferibili ad *obstetrices*, alla loro cronologia e provenienza geografica, oltre che alla estrazione sociale delle ostetriche.

¹² M^a. Á. ALONSO ALONSO, *Medicae*, cit., 276 s., 281, 289, 290.

¹³ M^a. Á. ALONSO ALONSO, *Medicae*, cit., 279, 282, 289, 290. Particolarmente interessante è l’iscrizione dell’*anonyma* di Roma (CIL VI.8926), databile al II sec. d. C.; sul punto, cfr. A. BUONOPANE, *Medicae*, cit., 125, 129; M^a.Á. ALONSO ALONSO, *Medicae*, cit., 279.

pubblicazione, rinvenuto nel territorio di *Surrentum*, nel quale si ricorda *Secunda, Augusti liberta*, che potrebbe essere stata *obstetrix* della famiglia imperiale¹⁴.

2. Nell'ambito delle fonti di tradizione manoscritta, segnatamente della produzione patristica, anche molto risalente, non mancano i riferimenti all'attività delle *obstetrices*.

In un noto brano di Paolo di Tarso¹⁵, è stata ravvisata l'allusione ad una donna dedita alla medicina¹⁶. Tuttavia, dalla lettura del passo non mi sembra che possano trarsi elementi a favore di questa ipotesi, in quanto il riferimento all'assistenza prestata da Febe di Cencre allo stesso Paolo appare piuttosto generico, potendo configurarsi come un sostegno di carattere spirituale o forse anche solo materiale.

Particolarmente severa è invece l'opinione che esprime Tertulliano riguardo alle ostetriche, rappresentate come complici della soppressione dei neonati:

¹⁴ *Secunda Aug(usti) l(iberta) opstetrix vix(it) ann(os) XXIV* (Epigraphic Database Roma n. 101523, on line; Epigraphik Datenbank Clauss-Slaby n. 33000031, on line). L'iscrizione, databile tra il 20 ed il 50 d. C., potrebbe ricordare una liberta di Livia Augusta: M. MAGALHÃES - M. RUSSO, *Iscrizioni inedite di Surrentum: un'obstetrix imperiale ed un nuovo classario*, in *Epigraphica*, 67, 2005, 415; M. MAGALHÃES, *Participações femininas na vida pública e nas atividades da domus romana: testemunhos epigráficos entre Surrentum, Stabiae e Nuceria*, in *Cadernos de Lepaarg*, XI.22, 2014, 8 ss., che propone l'integrazione '*Aug(ustae) l(iberta)*'; cfr. M^a.Á. ALONSO ALONSO, *Medicae*, cit., 78 nt. 48, 287 n. 42, 294 n. 42, per la quale *Secunda* sarebbe stata una liberta imperiale di epoca tiberiana.

¹⁵ Paul. *Epist. ad Rom.* 16.1-2 *Commendo autem vobis Phoebem, sororem nostram, quae est ministra ecclesiae, quae est Cencreis, ut eam suscipiatis in Domino digne sanctis et assistatis ei in quocumque negotio vestri indiguerit; etenim ipsa astitit multis et mihi ipsi.*

¹⁶ In tal senso, A. WINNER, *Women in medicine*, in *Journal of the Royal Society of Arts*, 123, 1975, 339.

Tert. *De monog.* 16.35 *Parent antichristo, in quae libidinosius saeviat. Adducet illis carnifices obstetrices.*

Tert. *De pudic.* 5.45 *Sciunt etiam obstetrices, quot adulteri conceptus trucidentur.*

In due brani delle *Epistulae* di Cipriano di Cartagine pure si fa menzione delle *obstetrices*:

Cypr. *Epist.* 4.3.1 *Nec aliqua putet se posse hac excusatione defendi, quod inspici et probari possit an virgo sit, cum et manus obstetricum et oculus saepe fallatur. Et si incorrupta inventa fuerit virgo ea parte qua mulier potest esse, potuerit tamen et ex alia corporis parte peccasse quae corrumpi potest et tamen inspici non potest.*

Dal testo emerge con una certa evidenza la concezione alquanto negativa sia della figura dell'ostetrica (*et manus obstetricum et oculus saepe fallatur*), che compie l'*inspectio* della *virgo* al fine di accertarne la purezza, sia della stessa *virgo*, che potrebbe tuttavia aver peccato con un'altra parte del corpo suscettibile di corruzione senza alcuna possibilità di verifica.

Cypr. *Epist.* 4.4.1 *Et idcirco consulte et cum vigore fecisti, frater carissime, abstinendo diaconum qui cum virgine saepe mansit, sed et ceteros qui cum virginibus dormire consueverant. Quod si paenitentiam huius illiciti concubitus sui egerint et ab se invicem recesserint, inspiciarunt interim virgines ab obstetricibus diligenter, et si virgines inventae fuerint, accepta communicatione ad ecclesiam admittantur hac tamen interminatione, ut si ad eosdem masculos postmodum reversae fuerint aut si cum isdem in una domo et sub eodem tecto simul habitaverint, graviore censura eiciantur nec in ecclesiam postmodum tales facile recipiantur. Si autem de eis aliquae corruptae fuerint deprehensae, agant paenitentiam plenam, quia quae hoc*

crimen admisit non mariti sed Christi adultera est, et ideo aestimato iusto tempore postea exomologesi facta ad ecclesiam redeant.

Il brano è relativo al caso delle *virgines* che, dopo aver coabitato o giaciuto con i diaconi ed essersi pentite del loro comportamento, devono essere esaminate con cura dalle ostetriche (*inspiciantur interim virgines ab ostetricibus diligenter*) ed ammesse alla comunione ed all'assemblea dei fedeli solo qualora si siano rivelate vergini; diversamente, dovranno essere sottoposte a penitenza per un congruo lasso di tempo quali 'adultere di Cristo' e solo dopo la confessione potranno ritornare alla Chiesa.

Per Ambrogio di Milano la verifica della castità della vedova non risiede nella parola dell'ostetrica ma nei suoi stessi costumi:

Ambr. De vid. 4.26.1 Vidua, quae probandae subsidium virginitatis amiserit, non in voce obstetricis, sed in suis moribus habet castitatis examen.

Nelle *Epistulae* si ricorda quale sia il compito dell'ostetrica sin dall'Antico Testamento, in cui si legge di *obstetrices* e non di *inspectrices*, in quanto esse accedono alle partorienti per assisterle nel parto e non alle vergini per esaminarne la purezza:

Ambr. Epist. 8.56.10 Vides in quod periculum inducas virginalem professionem, dum obstetricem adhibendam putas, ut iam non solum verecundiae suae dispendio, sed etiam obstetricis incerto periclitetur. Nunc consideremus quod obstetricis officium sit. Legimus etiam in veteri testamento obstetrices, sed non inspectrices; denique ad parturientes ingrediebantur, non ad virgines, ut partus susciperent, non ut pudorem examinarent. Unde et obstetrices dictae, eo quod obsistant dolori vel certe pignori, ne laxatis uteri genitalibus claustris in terram defluat. Secundo et tertio loco in scripturis invenimus obstetrices adhibitas, sed ubique partui, non inspectioni; primo ubi Rachel parturit, deinde ubi Thamar parit, tertio ubi necandos mares Pharao

mandat Hebraeorum obstetricibus, quando responderunt illae non eo more Hebraeas feminas parere quo pariunt Aegyptiae, sed Hebraeas prius parere quam introeant obstetrices ad eas. Qui locus ut superiori utilis ad Hebraeorum salutem, ita reliquo confragosus ad obstetricum fidem, quae didicerunt mentiri pro salute et fallere pro excusatione.

D'altra parte, l'etimologia del termine *obstetrices* indica che il loro ruolo consiste nell'alleviare i dolori del parto oltre che nell'accogliere il neonato tra le braccia per evitare che cada a terra all'uscita dal grembo materno. Inoltre, il celebre episodio delle ostetriche incaricate dal faraone di sterminare i neonati ebrei ha compromesso la loro affidabilità in quanto hanno imparato a mentire 'pro salute' e ad ingannare 'pro excusatione'.

Anche nell'*Exameron* sono menzionate le funzioni dell'ostetrica che esamina il vagito, con cui ha inizio la vita del neonato, e ne accerta il sesso:

Ambr. Exam. 4.4.14 Constitue partum feminae; obstetrix utique eum primo cognoscit, explorat vagitum, quo nati vita colligitur, adtendit utrum mas sit an femina.

Girolamo ricorda che nell'Esodo le levatrici temettero Dio e furono beneficate per aver disatteso l'ordine del faraone e salvato la vita ai figli d'Israele:

Hier. Comm. in Ezechielem 9.28.522 quia timebant obstetrices dominum, fecerunt sibi domos, et multa huiuscemodi.

Hier. Comm. in Isaiam 18.65.21.16 et obstetrices dicuntur in exodo, quae timebant deum. Licet scriptum sit in hebraico, a deo eis aedificatas domos, quia timuerunt eum.

Hier. *Tract. in Psalmos (series altera)* 95.11 *quod in exodo scriptum est: 'quoniam obstetrices timuerunt deum, aedificaverunt, sibi domos'*.

Agostino di Ippona rammenta il caso di un'ostetrica che, sia per malevolenza sia per imperizia sia per caso, aveva corrotto la castità di una giovane mentre ne verificava la purezza:

Aug. *De civ. Dei* 1.18 *Obstetrix virginis cuiusdam integritatem manu velut explorans sive malevolentia sive inscitia sive casu, dum inspicit, perdidit.*

Pur considerando l'estremismo tertulliano che caratterizza particolarmente le opere montaniste, da Cipriano – il cui primo passo testimonia il suo giudizio negativo sulle capacità professionali delle ostetriche, mentre il secondo appare al riguardo poco significativo – ad Agostino sembra potersi rilevare un orientamento se non apertamente ostile almeno alquanto diffidente nei riguardi della figura dell'ostetrica.

Può fornire una spiegazione di tale atteggiamento il fatto che essa con ogni probabilità rivestiva un ruolo centrale nelle supposizioni di parto, che dovevano essere piuttosto frequenti, come attestano sia le opere dei commediografi¹⁷ sia le stesse fonti giuridiche¹⁸, e costituivano un'azione particolarmente riprovevole dal punto di vista morale.

D'altronde, anche negli scrittori non cristiani, come *Plinius Maior*, può osservarsi analogo orientamento nei confronti delle donne esercenti la *medicina*¹⁹.

¹⁷ Part. Plaut. *Cist.* v. 139 (sopra, nt. 1).

¹⁸ Paul. Sent. 2.24.9; cfr. D. 48.10.19.1 (oltre, § 3, 28 e ss.).

¹⁹ Sul punto, part. A. BUONOPANE, *Scrittrici*, cit., 102 ss. D'altra parte, è noto come il giudizio espresso da Plinio nel ventinovesimo libro della *Naturalis Historia* sulla categoria dei medici sia decisamente negativo non solo per ragioni di carattere moralistico, atteso che l'esercizio della professione medica

Tuttavia, lo stesso Plinio usa la locuzione ‘*obstetricum nobilitas*’²⁰, che è stata variamente interpretata in letteratura.

Alfredo Buonopane ritiene che lo scrittore intenda riferirsi alle ostetriche più famose²¹, mentre Leo Peppe propende per un richiamo alla autorevolezza delle ostetriche in campo professionale²².

Non escluderei una vena ironica di Plinio soprattutto in considerazione del giudizio estremamente negativo che egli esprime a proposito di alcune figure femminili menzionate tra gli *auctores* di medicina²³.

Né mi sembra che egli possa fare riferimento con tale locuzione ad un ‘collegio delle ostetriche’ di cui non risulta che sia stato finora rinvenuto alcun indizio sia nelle fonti di tradizione manoscritta sia nei dati della cultura materiale²⁴, mentre non

era finalizzato all’arricchimento personale, ma anche per lo scetticismo sul fondamento scientifico della *medicina* di origine greca.

²⁰ Plin. *n. b.* 28.18.67 *obstetricum nobilitas non alio suco efficacius curari pronuntiavit corporum pruritus, nitro addito ulcera caputum, porrigines, nomas, praecipue genitalium.*

²¹ A. BUONOPANE, *Scrittrici*, cit., 104.

²² L. PEPPE, ‘*Civis Romana*’. *Forme giuridiche e modelli sociali dell’appartenenza e dell’identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, 339 nt. 863.

²³ Plin. *n.b.* 28.23.81 *Quae Lais et Elephantis inter se contraria prodidere de abortivo carbone e radice brassicae vel myrti vel tamaricis in eo sanguine extincto, itemque asinas tot annis non concipere, quot grana hordei contacta ederint, quaeque alia nuncupavere monstrifica aut inter ipsa pugnantia, cum haec fecunditatem fieri isdem modis, quibus sterilitatem illa, praenuntiaret, melius est non credere.*

²⁴ Mi limito a citare un essenziale ragguaglio bibliografico sul fenomeno associativo in epoca romana, a partire dai fondamentali studi di TH. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kyliae, 1843; J.P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident*, I, Louvain, 1895; II, Louvain, 1896; III, Louvain, 1899; J.P. WALTZING, voce *Collegium*, in *DE* 2.1, Roma, 1900, 340 ss.; P.S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino, 1937, part. 41 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo nel mondo romano. Dai collegi della*

mancano evidenze epigrafiche di *scholae* o *collegia medicorum* e della presenza di *medici* nei *collegia* militari, artigianali e funerari²⁵.

Non può escludersi che l'assenza di testimonianze relative a collegi professionali di ostetriche possa spiegarsi con la peculiare condizione giuridica di coloro che esercitavano tale attività: la prevalente estrazione servile ed ancor più lo *status* femminile potrebbero aver costituito elementi ostativi alla stessa configurabilità di '*collegia obstetricum*'.

D'altronde, i dati della cultura materiale non forniscono notizie di collegi professionali femminili, fatta forse eccezione per le *sociae mima*e e per le *ornatrices*, ma recano testimonianza di gruppi di *mulieres* impegnate in attività culturali (particolarmente dei

repubblica alle corporazioni del basso impero, Roma, 1955 (rist. anast. 1981); ID., *Storia delle corporazioni e del regime corporativo nel mondo romano*, I-II, Bari, 1971. Anche per la più recente letteratura sul tema, si vd. O.D. CORDOVANA, *Le organizzazioni dei lavoratori*, in *Storia del lavoro*, cit., 175 ss. Per quanto attiene allo specifico profilo delle relazioni tra i *collegia* professionali dell'esperienza romana e gli ordinamenti corporativi dell'età medievale, V. CRESCENZI, *Collegia professionali romani e arti medievali: il problema della continuità*, in *Ravenna Capitale* (in memoria di Giovanna Mancini) *Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna, 2017, 79 ss.

²⁵ R. BRIAU, *L'assistance médicale chez les Romains*, Paris, 1870, 69 ss.; J.P. WALTZING, *Étude historique*, I, cit., 198, 236, 277, 458, 460, 499 s., 503; ID., *Étude historique*, II, cit., 132, 139 nt. 6, 154, 440, 465 nt. 3; *Étude historique*, III, cit., 160, 310, 324, 396 s., 519; J.P. WALTZING, voce *Collegium*, cit., 343, 363, 378, 384; R. BOZZONI, *I medici e il diritto romano*, Napoli, 1903, 177 ss.; sui medici militari e delle collettività, A. BUONOPANE, *Il medico*, in *Storia del lavoro*, cit., 500 ss., e letteratura ivi citata.

defunti), religiose o sociali²⁶ e di donne che tra il secondo ed il terzo secolo dell'impero appaiono quali *patronae collegiorum*²⁷.

Nei canoni conciliari, dagli esordi del quarto secolo all'epoca giustiniana, non v'è traccia della figura della *obstetrix* né del termine *medica*.

Tuttavia, il canone 21 del concilio di Ancyra²⁸, che sanziona l'ipotesi dell'aborto praticato attraverso φθόρια²⁹ (*necatoria medicamenta* nella versione latina *ex Gentiano Herveto*³⁰), lascia presumere l'eventualità della partecipazione al misfatto anche da parte di chi attendeva alla preparazione di tali rimedi che, come attestano le fonti, costituivano un'occupazione tipicamente femminile³¹.

²⁶ A. KOLB, C. CAMPEDELLI, *Collegi di donne: l'esempio delle mulieres*, in A. Donati (dir.), *Epigrafia e Antichità*, XXIII, Faenza, 2005, 135-142.

²⁷ F. BOSCOLO, *Alcuni esempi di patronato femminile nei collegi professionali in Italia*, in *Epigrafia e Antichità*, cit., 275 ss.

²⁸ Tenutosi ad Ancyra nel 314, i suoi atti costituiscono il documento più esplicito dell'ordine della penitenza canonica nell'antica Chiesa; per la datazione del concilio e per le materie trattate dai padri conciliari, C. DELL'OSSO, *Concili particolari*, in *I canoni dei concili della Chiesa antica*, I, *I concili greci*, a cura di A. Di Berardino, Roma, 2006, 269.

²⁹ Conc. Ancyr. can. 21 Περί τῶν γυναικῶν τῶν ἐμπορευουσῶν καὶ ἀναιρουσῶν τὰ γεννώμενα καὶ σπουδαζουσῶν φθόρια ποιεῖν, ὁ μὲν πρότερος ὄρος μέχρις ἐξόδου ἐκώλυσε, φιλανθρωπότερον δὲ τι εὐρόντες ὠρίσαμεν δεκαετῆ χρόνον πληρῶσαι κατὰ τοὺς βαθμοὺς τοὺς ὠρισμένους (*I canoni dei concili della Chiesa antica*, I, cit., 278, che utilizza il testo dell'edizione di P.P. JOANNOU, *Discipline générale antique* I, 2. *Les canons des Synodes Particuliers*, Roma, 1962, 71).

³⁰ *De mulieribus, quae sunt fornicatae, & foetus in utero perimunt, & foetum necatoris medicamentis faciendis dant operam, prior quidem definitio usque ad vitae exitum prohibebat, & ei quidam assentiuntur. Sed humanitate tamen utentes, decrevimus, ut decennium per gradus praefinitos impleant* (G.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio*, II, Florentiae, 1759, col. 519).

³¹ Su tale aspetto, L. MONACO, *Veneficia matronarum. Magia, medicina e repressione*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli, 1984, 2103

Già i canoni 63 e 68 del concilio di Elvira³² prevedevano rispettivamente l'ipotesi della *fidelis* e della *catechumena* che, dopo aver concepito in adulterio, avessero procurato la morte del figlio³³.

Il canone 63 si riferisce evidentemente alla *fidelis* in quanto per l'analoga ipotesi della *catechumena* il canone 68 prevede la possibilità di essere battezzata solo in punto di morte.

ss; E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*², Roma, 1985, 173 ss.; EAD., *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*⁴, Milano, 2006, 70 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Cognatorum decreta e veneficia matronarum nel II secolo a. C.*, in *Iuris Antiqui Historia*, 1, 2009, 225 ss.

³² La località in cui si tenne l'assemblea sinodale è identificata nei pressi dell'attuale città di Granada. Quanto alla sua datazione, l'opinione tradizionale, che la colloca agli inizi del quarto secolo, è stata messa in discussione unitamente all'autenticità dei relativi canoni ed alla sua stessa storicità da J. VILELLA, E. BARREDA, *Los cánones de la Hispania atribuidos a un concilio iliberitano: estudio filológico*, in *I concili della cristianità occidentale. Secoli III-V. XXX Incontro di studiosi dell'antichità cristiana*, Roma, 2002, 545 ss., secondo cui i canoni attribuiti al concilio di Elvira costituirebbero una compilazione di disposizioni canoniche di origine e datazione differenti. Per un sunto dei termini del vivace ed ancora aperto dibattito, J. VILELLA, *Concilio di Elvira (pseudo)*, in A. Di Bernardino (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II. *I concili latini*, 3. *I concili spagnoli*, 1, a cura di F. Gori, Roma, 2013, 35.

³³ Conc. Elib. can. 63 *Si qua per adulterium absente marito conceperit idque post facinus occiderit, placuit nec in finem dandam esse communionem, eo quod geminaverit scelus* (*I canoni dei concili della Chiesa antica* II.3.1, cit., 62, che per i canoni conciliari di Elvira utilizza il testo dell'edizione di G. MARTÍNEZ, F. RODRÍGUEZ, *La Colección Canónica Hispana*, IV, Madrid, 1984, 233-268); can. 68 *Catechumena si per adulterium conceperit et praefocaverit, placuit eam in finem baptizari* (*I canoni dei concili della Chiesa antica*, II.3.1, cit., 64).

Anche nell'*epistula* di Leone Magno a Turibio, vescovo di Astorga³⁴, riecheggia la condanna dell'aborto: contrastando l'eresia priscillianista, che rappresenta gli esseri umani come creazioni dei demoni nei grembi materni al fine di sostenere l'incongruenza tra la materialità del corpo e la dignità dello spirito, il vescovo di Roma ribadisce che tali concezioni costituiscono piuttosto immagini dei demoni che costruiscono siffatti errori nei cuori degli eretici³⁵.

Di tale argomento si occupa anche il capitolo XII del primo concilio di Braga³⁶, che sanziona con la scomunica i seguaci di Priscilliano, fautori della concezione secondo cui il feto nell'utero materno riceve forma per opera dei demoni³⁷.

³⁴ L'*epistula* XV, *De Priscillianistarum erroribus*, è datata all'anno 447 (G.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio*, V, Florentiae, 1761, col. 1186).

³⁵ Cap. VIII. *Corpora humana ajunt per diabolum formari, & eorum resurrectionem negant. Octavum ipsorum est, plasmationem humanorum corporum diaboli esse figmentum, & semina conceptionum opera daemonum in mulierum uteris figurari: propter quod resurrectionem carnis non esse credendam, quia concretio corporis non sit congruens animae dignitati. Quae falsitas sine dubio opus diaboli est, & talia prodigia opinionum, figmenta sunt daemonum, qui non in feminarum ventribus formant homines, sed in haeticorum cordibus tales fabricantur errores. Quod immundissimum virus de Manichaeae impietatis specialiter fonte procedens, olim fides catholica deprehendit atque damnavit* (G.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio*, V, cit., col. 1193 s.). S. PIETRINI, 'Religio' e 'ius romanum' nell'*epistolario* di Leone Magno, Milano, 2002, 96 nt. 109, rileva come le concordanze tra priscillianisti e manichei siano esplicitamente sottolineate anche in altri luoghi della stessa *epistula* (capp. 4, 5, 7, 16).

³⁶ Tenutosi a Braga nel 561, il concilio condannò varie eresie, particolarmente il priscillianismo, il manicheismo e lo gnosticismo: F. GORI, *Concilio di Braga del 561*, in *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II.3.1, cit., 179.

³⁷ Conc. Brac. cap. XII *Si quis plasmationem humani corporis diaboli dicit esse figmentum et conceptiones in uteris matrum operibus dicit daemonum figurari, propter quod et resurrectionem carnis non credit, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit* (*I canoni dei concili della Chiesa antica* II.3.1, cit., 184, che utilizza il testo

Fa invece chiaramente riferimento alla pratica abortiva mediante l'assunzione di pozioni il canone 2 del *Concilium Ilerdense*³⁸.

L'assemblea sinodale sanziona i comportamenti particolarmente gravi dei chierici: si reprimono il tentato infanticidio dei figli concepiti in adulterio e l'aborto praticato attraverso l'assunzione di pozioni; i trasgressori del canone sono qualificati 'adulteri di entrambi i sessi' ed assoggettati sia alla pena dell'esclusione dalla comunione per un settennio, purché si pentano del misfatto in ogni momento della loro vita, sia all'interdizione dal servizio all'altare. Infine, a coloro che somministrano veleni è concessa la comunione in punto di morte sempre che abbiano fatto penitenza per tutta la vita³⁹.

Nelle prescrizioni delle assemblee sinodali come nelle decretali pontificie non appare dunque la figura dell'ostetrica, ma ricorre, più o meno esplicitamente, la condanna della pratica abortiva.

A tal proposito, può osservarsi come sia alquanto singolare che all'attenzione riservata dai padri della Chiesa alla figura della

dell'edizione di C. BARLOW, *Martini episcopi Bracarenensis opera omnia*, New Haven, 1950, 105-115).

³⁸ Celebrato a Lérida nell'anno 546, i suoi canoni sono spesso citati da posteriori assemblee conciliari e regolamentano prevalentemente la condotta dei chierici: F. GORI, *Concilio di Lérida del 546*, in *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II.3.1, cit., 157.

³⁹ Conc. Ilerd. can. 2 *Iti vero qui male conceptos ex adulterio factos vel editos necare studuerint vel in uteris matrum potionibus aliquibus colliserint, in utroque sexu adulteris post septem annorum curricula communio tribuatur, ita tamen ut omni tempore vitae suae fletibus et humilitati insistant; officium eis ministrandi recuperare non liceat, attamen in choro psallentium a tempore receptae communionis intersint. Ipsius veneficis in exitu tantum, si facinora sua omni tempore vitae suae desleverint, communio tribuatur* (*I canoni dei concili della Chiesa antica*, II.3.1, cit., 160, che utilizza il testo dell'edizione di G. MARTÍNEZ, F. RODRÍGUEZ, *La Colección Canónica Hispana*, IV, cit., 297-311).

obstetrix non corrisponda analogo interesse da parte dei concili particolari, le cui disposizioni – a partire dal 300 d.C., cioè dall’epoca nella quale Chiesa e Stato cominciano ad avere più stretti rapporti ed a procedere d’accordo nel governo dell’impero – regolavano problemi di vita corrente⁴⁰, in cui ferveva l’attività delle *obstetrices*, come testimoniano le fonti extragiuridiche ed epigrafiche, le opere dei padri della Chiesa e le stesse fonti giuridiche.

3. Un noto frammento tratto dal commentario ulpiano all’editto e rubricato *Ad legem Aquiliam* disciplina la responsabilità professionale dell’ostetrica che abbia provocato la morte di una schiava attraverso la somministrazione di un farmaco:

Ulp. 18 *ad ed. D.* 9.2.9 *Item si obstetrix medicamentum dederit et inde mulier perierit, Labeo distinguit, ut, si quidem manibus suis supposuit, videatur occidisse: sin vero dedit, ut sibi mulier offerret, in factum actionem dandam, quae sententia vera est: magis enim causam mortis praestitit quam occidit. 1. Si quis per vim vel suasum medicamentum alicui infundit vel ore vel chystere vel si eum unxit malo veneno, lege Aquilia eum teneri, quemadmodum obstetrix supponens tenetur.*

Il giurista severiano aderisce al parere di Labeone, che distingueva due ipotesi: qualora l’ostetrica avesse somministrato il *medicamentum* con le sue mani, sarà ritenuta responsabile dell’uccisione *ex lege Aquilia*; se invece glielo avesse fornito perché

⁴⁰ Come autorevolmente rilevato da C. CASTELLO, *Osservazioni sui rapporti fra concili della Chiesa e diritto romano*, in *RIL*, 71, 1938, 201 ss.

lo assumesse, dovrà concedersi una *actio in factum* in quanto ha piuttosto provocato la causa della morte che ucciso⁴¹.

L' *'Item'* con cui si apre il brano richiama il frammento immediatamente precedente relativo agli analoghi casi di colui che abbia erroneamente usato una medicina o abbia trascurato la cura dopo aver compiuto correttamente un'operazione, del mulattiere che per imperizia o debolezza non sia riuscito a trattenere l'impeto delle mule che abbiano schiacciato con gli zoccoli il servo altrui o di chi per le medesime cause non avrà potuto frenare il cavallo che cavalcava⁴².

Il frammento prosegue prevedendo l'ipotesi di colui che, con la violenza o con la persuasione, abbia propinato ad altri un medicinale con varie modalità (per bocca, con clistere o spalmando un unguento velenoso): egli sarà responsabile *ex lege*

⁴¹ Sulla differenza concettuale tra *'occidere'* e *'mortis causam praeber/praebare'* nella riflessione dei giuristi con particolare riferimento al brano ulpiano, A. BERNARD, *La rémunération des professions liberales en droit romain classique*, Paris, 1936, 81 ss.; S. SCHIPANI, *Responsabilità «ex lege Aquilia». Criteri di imputazione e problema della «culpa»*, Torino, 1969, 228, 314 s., 324, 326 s. nt. 23, 388, 406 s., 408 nt. 3, 418; G. VALDITARA, *'Damnum iniuria datum'*, Torino, 1996, 19 ss.; M. MIGLIETTA, *«Servus dolo occisus». Contributo allo studio del concorso tra 'actio legis Aquiliae' e 'iudicium ex lege Cornelia de sicariis'*, Napoli, 2001, 74 nt. 166, 347 nt. 166; M. MEMMER, *Die obstetrix im römischen Recht*, in *Festschrift Herbert Hansmaninger*, a cura di R. Gamauf, Wien, 2006, 200 ss.; L. DESANTI, *La legge Aquilia. Tra 'verba legis' ed interpretazione giurisprudenziale*, Torino, 2015, 58 ss., 195.

⁴² Gai. 7 *ad ed. prov. D. 9.2.8 Idem iuris est, si medicamento perperam usus fuerit. Sed et qui bene secuerit et dereliquit curationem, securus non erit, sed culpa reus intellegitur. Mulionem quoque, si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit, si eae alienum hominem obtriverint, vulgo dicitur culpa nomine teneri. Idem dicitur et si propter infirmitatem sustinere mularum impetum non potuerit: nec videtur iniquum, si infirmitas culpa adnumeretur, cum affectare quisque non debeat, in quo vel intellegi vel intellegere debet infirmitatem suam alii periculosam futuram. Idem iuris est in persona eius, qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem retinere non poterit.*

Aquila allo stesso modo in cui è tenuta l'ostetrica che lo somministri.

Nella seconda parte del brano, dunque, il caso della *obstetrix* è rappresentato quasi come paradigmatico della responsabilità conseguente all'uccisione procurata attraverso la somministrazione (compiuta con le più varie modalità) di un farmaco con finalità presumibilmente abortive⁴³.

Nel quarto titolo del venticinquesimo libro dei *Digesta* (*De inspiciendo ventre custodiendoque partu*), le *obstetrices* sono menzionate in più luoghi del lungo frammento di apertura della rubrica, tratto dal ventiquattresimo libro del commentario di Ulpiano all'editto:

Ulp. 24 ad ed. D. 25.4.1 pr. *Temporibus divorum fratrum cum hoc incidisset, ut maritus quidem praegnatem mulierem diceret, uxor negaret, consulti Valerio Prisciano praetori urbano rescripserunt in haec verba: 'Novam rem desiderare Rutilius Severus videtur, ut uxori, quae ab eo diverterat et se non esse praegnatem profiteatur, custodem apponat, et ideo nemo mirabitur, si nos quoque novum consilium et remedium suggeramus. Igitur si perstat in eadem postulatione, commodissimum est eligi honestissimae feminae domum, in qua Domitia veniat, et ibi tres obstetrices probatae et artis et fidei, quae a te adsumptae fuerint, eam inspiciant. Et si quidem vel omnes vel duae renuntiaverint praegnatem videri, tunc persuadendum mulieri erit, ut perinde custodem admittat, atque si ipsa hoc desiderasset: quod si enixa non fuerit, sciat maritus ad invidiam existimationemque suam pertinere, ut non immerito possit videri captasse hoc ad aliquam mulieris iniuriam. Si autem vel omnes vel plures non esse gravidam renuntiaverint, nulla causa custodiendi erit'.*

⁴³ Sul punto, si cfr. M.P. BACCARI VARI, 'Curator ventris'. Il concepito, la donna e la 'res publica' tra storia e attualità, Torino, 2012, 128 nt. 37.

Il rescritto dei *divi fratres* al pretore urbano riguarda il caso di una donna divorziata che, contrariamente al marito, neghi di essere in attesa di un figlio.

Di fronte alla originalità della fattispecie, gli imperatori prescrivono un nuovo *remedium*⁴⁴: sia scelta la casa di una donna

⁴⁴ Diversa era infatti l'ipotesi, già prevista dai *senatusconsulta de liberis agnoscendis* e trattata nella precedente rubrica (D. 25.3), in cui la donna, dopo il divorzio, sostenesse di essere incinta. D'altronde, nel frammento immediatamente successivo (D. 25.4.1.1: *Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. Post editum plane partum a muliere iam potest maritus iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere permitti. Extra ordinem igitur princeps in causa necessaria subvenit*), Ulpiano sottolinea come non siano applicabili ad una donna che nasconda o neghi il suo stato di gravidanza le norme dei *senatusconsulta de liberis agnoscendis* che avrebbero comportato l'obbligo di mantenimento del nascituro per il marito divorziato; sulla concezione del concepito come 'mulieris portio vel viscerum', cfr. P. FERRETTI, *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse*. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico, Milano, 2008, 155 ss.; E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur'* (Fondamenti arcaici e classici), Milano, 2009, 318 ss.; M.V. SANNA, *La rilevanza del concepimento in diritto romano classico*, in *SDHI*, 75, 2009, 147 ss., con ampi riferimenti di letteratura; EAD., *Spes animantis. Da una lex regia ad Adriano*, in *SDHI*, 79.1, 2013, 509 nt. 29. C. TERRENI, *Me puero venter erat solarium*. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana, Pisa, 2009, 270, sottolinea la rilevanza del provvedimento dei *divi fratres* in quanto esso contribuì «ad accentuare l'immagine del concepito come individuo concettualmente autonomo rispetto alla donna che lo recava in seno»; P.L. CARUCCI, *Sulla tutela del concepimento e della gioventù dalle origini al principato. Principi e politiche*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 11, 2018, 26 ss., osserva come il rescritto intenda prevenire l'aborto ed il frammento ulpiano in D. 25.4.1 pr. coordini la nuova disciplina con quella precedente del senatoconsulto Planciano, che prevedeva l'ipotesi in cui fosse il marito a negare la paternità dopo il divorzio. Quest'ultimo è databile al principato di Traiano, mentre l'*edictum de inspiciendo ventre custodiendoque partu* risale molto probabilmente ad epoca adrianea: A. METRO, *La datazione dell'editto 'de*

dalla condotta irreprensibile⁴⁵ ove la divorziata possa essere sottoposta ad un'ispezione finalizzata all'accertamento della verità da parte di tre ostetriche, di provata competenza e affidabilità, appositamente assunte dal pretore, in modo che qualora tali «ausiliari»⁴⁶ del magistrato, all'unanimità o a maggioranza, abbiano verificato la effettività dello stato di gravidanza della divorziata, essa non potrà che accettare un custode (del ventre) come se l'avesse chiesto spontaneamente.

inspiciendo ventre custodiendoque partu, in *Syntelesia Arangio-Ruiz*, a cura di A. Guarino e L. Labruna, II, Napoli 1964, 944 ss.

⁴⁵ Nel *principium* ricorre l'espressione '*honestissima femina*' cui corrisponde '*bonesta matrona*' in D. 25.4.1.6: *Item praetor domum honestae matronae eligere debet, in qua mulier veniat, ut possit inspicere*.

⁴⁶ Così, M.P. BACCARI VARI, '*Curator*', cit., 143. Significativi in tal senso sono i frammenti in cui si sottolinea che la scelta doveva spettare esclusivamente al pretore: D. 25.4.1.4 (...) *Quod si negaverit, tunc secundum hoc rescriptum praetor debet obstetrices adhibere. 5. Et notandum, quod non permittitur marito vel mulieri obstetricem adhibere, sed omnes a praetore adhibendae sunt*. D'altronde, la donna avrebbe potuto essere preliminarmente convocata dal pretore e sottoposta ad interrogatorio sulla questione della sua gravidanza, nè avrebbe potuto sottrarsi all'ordine magistratuale di presentarsi in giudizio o di rispondere al quesito '*an se putet praegnatem*', pena l'irrogazione di sanzioni di carattere pecuniario: D. 25.4.1.2 *Secundum quod rescriptum evocari mulier ad praetorem poterit et apud eum interrogari, an se putet praegnatem, cogendaque erit respondere. 3. Quid ergo, si non responderit aut non veniat ad praetorem? (...) cogenda igitur erit remediis praetoris et in ius venire et, si venit, respondere: pignoraque eius capienda et distrabenda, si contemnat, vel multis coercenda*. Quanto alle tre ostetriche incaricate dal pretore dell'*inspectio ventris*, C. TERRENI, '*Me puero*', cit., 267 nt. 66, rileva l'incongruenza del loro numero con quello indicato da Paul. Sent. 2.24.7-8 (su cui oltre, 29 ss., ove ricorrono '*quinque obstetrices*?'), che sinteticamente richiamano la fattispecie prevista in D. 25.4.1 pr., ipotizzando che tale inesattezza possa essere stata causata da confusione con la procedura regolata dall'editto *de inspiciendo ventre custodiendoque partu* in D. 25.4.1.10 (su cui oltre, nel testo, 23 ss.), in cui si fa menzione di '*mulieres liberae dumtaxat quinque*' chiamate a compiere l'*inspectio ventris*.

Pur facendo i *divi fratres* affidamento sulla professionalità delle ostetriche, non mi sembra irrilevante la precisazione *‘probatae et artis et fidei’*⁴⁷, con cui essi raccomandano al pretore urbano di operare una selezione tra le stesse in quanto non bastava che fossero competenti ma dovevano anche essere degne di fiducia.

La considerazione negativa della figura dell’ostetrica, che trapela sia dalle commedie latine sia dall’enciclopedia pliniana ed emergerà più tardi con evidenza dalle opere dei padri della Chiesa, non doveva essere ignota alla stessa cancelleria dei *divi fratres*.

Nell’ultimo stralcio del brano, si contempla l’ipotesi in cui la donna non abbia partorito; in tal caso, sarà configurabile una responsabilità morale del marito che, chiedendo di accertare lo stato di gravidanza della moglie, poi rivelatosi inesistente, può in tal modo averle recato offesa.

Il brano si conclude escludendo la necessità della custodia (del ventre) per il caso in cui le ostetriche abbiano accertato l’insussistenza della gravidanza.

Con riguardo a quest’ultima ipotesi, Ulpiano ritiene che la donna possa esperire l’*actio iniuriarum* nei confronti del coniuge sempre che egli abbia agito con lo scopo di recarle ingiuria, mentre non potrà configurarsi alcuna responsabilità a carico di colui che abbia ritenuto giusto agire per l’accertamento dello stato di gravidanza della *uxor* o che sia stato indotto a farlo per il desiderio di prole o perché la stessa moglie in costanza di matrimonio gli abbia fatto credere di essere incinta⁴⁸.

⁴⁷ Si tratta peraltro di un *topos* che si riscontra anche in relazione ai medici (D. 50.9.1: *de probitate morum et peritia artis*) ed ai professori (CTh. 13.3.5 [a. 362]: *moribus primum deinde facundia*; cfr. CTh. 13.3.6 [a. 364]); sul tema, si vd. part. E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l’apostata*, Napoli, 2004, 32 ss., 162, 181 s., 191, 193 ss., 250.

⁴⁸ D. 25.4.1.8 *Si omnes vel plures renuntiaverint praegnatem non esse, an mulier possit iniuriarum experiri ex hac causa? Et magis puto agere eam iniuriarum posse, sic tamen, si*

Per il caso in cui la donna, morto il marito, sostenga di essere in attesa di un figlio, il pretore prescrive un articolato procedimento, finalizzato ad evitare la supposizione di parto o la sostituzione di neonato:

D. 25.4.1.10 *De inspiciendo ventre custodiendoque partu sic praetor ait: 'Si mulier mortuo marito praegnatem se esse dicet, his ad quos ea res pertinebit procuratorive eorum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si velint, quae ventrem inspicient. Mittantur autem mulieres liberae dumtaxat quinque haeque simul omnes inspiciant, dum ne qua earum inspicit invita muliere ventrem tangat, mulier in domu honestissimae feminae pariat, quam ego constituam [...].*

La vedova deve avere cura di comunicare il suo stato di gravidanza due volte in un mese agli interessati o ai loro procuratori affinché mandino, se vogliono, non più di cinque donne di condizione libera che ne ispezionino l'utero purché nessuna di loro osi toccarlo senza il consenso della vedova, che dovrà partorire nella casa di una *honestissima femina*⁴⁹, scelta dal pretore.

D. 25.4.1.10 [...] *Mulier ante dies triginta, quam parituram se putat, denuntiet his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum, ut, mittant, si velint, qui ventrem custodiant. In quo conclavi mulier paritura erit, ibi ne plures aditus sint quam unus: si erunt, ex utraque parte tabulis praefigantur. Ante ostium eius conclavis liberi tres et tres liberae cum binis comitibus custodiant, quotienscumque ea mulier in id conclave aliudve quod sive in*

iniuriae faciendae causa id maritus desideravit; ceterum si non iniuriae faciendae animo, sed quia iuste credidit vel nimio voto liberorum suscipiendorum ductus est vel ipsa eum illexerat ut crederet, quod constante matrimonio hoc fingeat, aequissimum erit ignosci marito.

⁴⁹ La medesima locuzione ricorre anche nel testo del rescritto dei *divi fratres* come riprodotto in D. 25.4.1 pr. (vd. sopra, 19 ss. e nt. 45).

balneum ibit, custodes, si volent, id ante prospiciant et eos qui introierint excutiant. Custodes, qui ante conclave positi erunt, si volunt, omnes qui conclave aut domum introierint excutiant [...].

Trenta giorni prima del termine in cui reputa di partorire, la vedova dovrà comunicarlo agli interessati o ai loro procuratori perché mandino, se vogliono, persone che custodiscano il suo grembo. Nella stanza in cui avverrà il parto non potrà esservi che un solo ingresso davanti al quale dovranno stazionare tre uomini liberi e tre donne della stessa condizione con due accompagnatori al seguito con funzioni di vigilanza.

D. 25.4.1.10 [...] *Mulier cum parturire incipiat, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum denuntiet, ut mittant, quibus praesentibus pariat. Mittantur mulieres liberae dumtaxat quinque, ita ut praeter obstetrices duas in eo conclavi ne plures mulieres liberae sint quam decem, ancillae quam sex, hae quae intus futurae erunt excutiantur omnes in eo conclavi, ne qua praegnas sit. Tria lumina ne minus ibi sint', scilicet quia tenebrae ad subiciendum aptiores sunt [...].*

Quando è prossima a partorire, la vedova dovrà comunicarlo agli interessati o ai loro procuratori perché mandino non più di cinque donne di condizione libera che siano presenti al momento del parto. Nella stanza non potranno esservi più di dieci donne libere e di sei schiave, oltre due ostetriche, che dovranno essere tutte ispezionate affinché nessuna di loro sia in stato di gravidanza, né dovranno esservi meno di tre lumi, poiché – commenta Ulpiano – le tenebre favoriscono la supposizione di parto.

D. 25.4.1.10 [...] *Quod natum erit, his ad quos ea res pertinet procuratoribusve eorum, si inspicere volent, ostendatur. Apud eum educatur,*

apud quem parens iusserit, si autem nihil parens iusserit aut is, apud quem voluerit educari, curam non recipiet: apud quem educetur, causa cognita constituam. Is apud quem educabitur quod natum erit, quoad trium mensum sit, bis in mense, ex eo tempore quoad sex mensum sit, semel in mense, a sex mensibus quoad anniculus fiat, alternis mensibus, ab anniculo quoad fari possit, semel in sex mensibus ubi volet ostendat. Si cui ventrem inspici custodiri adesse partui licitum non erit factumve quid erit, quo minus ea ita fiant, uti supra comprehensum est: ei quod natum erit possessionem causa cognita non dabo, sive quod natum erit, ut supra cautum est, inspici non licuerit, quas utique actiones me daturum polliceor his, quibus ex edicto meo bonorum possessio data sit, eas, si mihi iusta causa videbitur esse, ei non dabo’.

Il neonato deve essere esibito agli interessati o ai loro procuratori, qualora volessero ispezionarlo. Seguono prescrizioni a tutela dell’infante, che dovrà essere condotto presso colui al quale il padre abbia voluto affidarlo o, in mancanza, presso la persona scelta dal pretore che pure dovrà mostrarlo più volte, secondo determinate scadenze temporali in relazione al progredire della sua età.

L’editto si conclude con la previsione di sanzioni per l’ipotesi in cui siano violate le dettagliate prescrizioni relative all’ispezione dell’utero e del neonato, alla custodia del concepito ed alle presenze richieste al momento del parto: previa *causae cognitio*, saranno negate al *postumus* sia la *bonorum possessio* ereditaria che le connesse azioni giudiziarie.

L’editto pretorio non prescrive dunque particolari requisiti per le ostetriche, a differenza del rescritto dei *divi fratres* riprodotto in D. 25, 4, 1 pr. che precisa ‘*probatae et artis et fidei*’ a proposito delle tre *obstetrices* incaricate dal pretore di accertare lo stato di gravidanza della *uxor* divorziata.

Tuttavia, la loro assistenza al parto della vedova era ritenuta necessaria ai fini dell’attestazione della ‘regolarità’ dell’evento della nascita e dei conseguenti effetti sul piano della successione ereditaria.

In sede di commento all’editto, Ulpiano rileva come costituisca interesse pubblico che non si compiano supposizioni di parto al fine di tutelare la dignità degli ordini sociali e delle famiglie:

D. 25.4.1.13 [...] *publice enim interest partus non subici, ut ordinum dignitas familiarumque salva sit [...]*

Un frammento tratto dall’ottavo libro del commentario ulpiano *ad Sabinum*, rubricato *De acquirenda vel omittenda hereditate*, attesta la rilevanza del giudizio delle ostetriche riguardo allo stato di gravidanza di colei che può generare un *heres suus*, circostanza che rende impossibile l’*aditio* da parte di altri chiamati all’eredità:

Ulp. 8 *ad Sab.* D. 29.2.30.3 *Quod dicitur ‘si putetur esse praegnas’, sic accipiendum est, si dicat se praegnatem. Quid ergo, si ipsa non dicat, sed neget, alii dicant praegnatem esse? Adhuc adiri hereditas non potest; finge obstetrices dicere. Quid si ipse putat solus? Si iusta ratione ductus, non potest adire; si secundum multorum opinionem potest.*

Il brano immediatamente precedente testimonia l’impossibilità di compiere l’*aditio hereditatis* sia da parte di chi reputi incinta colei che partorerà ‘*qui suus heres futurus est*’ sia nel caso in cui essa lo sia realmente, poiché dalla nascita del *suus* può conseguire l’invalidità del testamento a meno che il concepito non sia stato istituito erede o diseredato⁵⁰.

⁵⁰ D. 29.2.30.2 *Sive igitur putem praegnatem sive sit re vera praegnas, quae eum paritura est qui suus heres futurus est, adire hereditatem non possum, quoniam in eo est, ut*

Della rilevanza del parere delle ostetriche nell'ambito delle vicende successorie si trae conferma anche da un altro frammento collocato nella rubrica *De Carboniano edicto*:

Ulp. 41 *ad ed. D. 37.10.3.5* *Duae autem sunt causae cognitiones, una dandae Carbonianae possessionis, quae habet commodum illud, ut, perinde atque si nullam controversiam pateretur impubes, possessionem accipiat, alia causae cognitio illa, utrum differri debeat in tempus pubertatis cognitio an repraesentari. Hoc autem diligentissime praetori examinandum est, an expediat pupillo repraesentari cognitionem an potius differri in tempus pubertatis, et maxime inquirere hoc a cognatis matre tutoribusque pupilli debet. Finge esse testes quosdam, qui dilata controversia aut mutabunt consilium aut decedent aut propter temporis intervallum non eandem fidem habebunt; vel finge esse anum obstetricem vel ancillas, quae veritatem pro partu possunt insinuare, vel instrumenta satis idonea ad victoriam vel quaedam alia argumenta, ut magis damnum patiatur pupillus, quod differtur cognitio, quam compendium, quod non repraesentatur. Finge pupillum satisfacere non posse et admissos in possessionem, qui de hereditate controversiam faciunt, multa posse subtrahere novare moliri; aut stulti aut iniqui praetoris erit rem in tempus pubertatis differre cum summo eius incommodo, cui consultum velit. Divus etiam Hadrianus ita rescripsit: 'Quod in tempus pubertatis res differri solet, pupillorum causa fit, ne de statu periclitentur, antequam se tueri possint. Ceterum si idoneos habeant, a quibus defendantur, et tam expeditam causam, ut ipsorum intersit mature de ea iudicari, et tutores eorum iudicio experiri volunt, non debet adversus pupillos observari, quod pro ipsis excogitatum est, et pendere status eorum, cum iam possit indubitatus esse'.*

rumpatur testamentum, nisi si proponas ventrem institutum vel exheredatum. Al riguardo M.P. BACCARI VARI, 'Curator', cit., 59, osserva come il termine 'venter' indichi oltre al grembo materno, all'utero e alla *mulier praegnans*, anche il concepito.

Nell'ambito della disciplina della *bonorum possessio ex edicto Carboniano*, che poteva essere provvisoriamente concessa, previa *causae cognitio*, all'impubere sul cui *status* di *suus heres* si controvertesse, appare la figura della '*anus obstetrix*' che avrebbe potuto rivelare '*veritatem pro partu*', consentendo di anticipare la trattazione della questione di *status* senza attendere il raggiungimento della pubertà.

L'esistenza di una 'vecchia ostetrica' che possa rendere testimonianza ed attestare il vincolo di *adgnatio* tra l'impubere ed il *de cuius* è ritenuta equivalente ai '*testes*' ed agli '*instrumenta satis idonea ad victoriam*' quali legittime cause giustificative dell'anticipazione della controversia di *status* dell'impubere, alle quali è riconducibile la stessa *ratio* del rescritto adrianeo finalizzato alla tutela della posizione giuridica dei *pupilli*⁵¹.

Anche se è agevolmente ipotizzabile il coinvolgimento delle ostetriche nelle supposizioni di parto⁵², il frammento che disciplina la relativa *accusatio* non ne fa alcuna esplicita menzione:

Paul. 5 *sent.* D. 48.10.19.1 *Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur, nec interest, decesserit nec ne ea, quae partum subdidisse contenditur.*

⁵¹ Sul frammento, fortemente sospettato di interpolazione ad eccezione del passo in cui è riprodotto il rescritto di Adriano (G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen, 1911, 82 ss.), si vd. il contributo di Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e 'senatus consulta'*, Bari, 2014, 231 ss., con ampi riferimenti di letteratura.

⁵² Sul punto, cfr. sopra, § 1 e nt. 3, con particolare riguardo alle commedie di Plauto e di Terenzio.

La denuncia di supposizione di parto non è soggetta ad alcuna prescrizione temporale né rileva che sia morta o meno la donna che si pretende aver commesso il reato.

A parere di Jacques André, il frammento, unitamente alle commedie plautine, proverebbe il ruolo giocato dalle ostetriche nelle supposizioni di parto⁵³.

Decisamente più chiaro in tal senso oltre che probante della gravità del reato mi sembra un passo tratto dal secondo libro delle *Pauli Sententiae*⁵⁴ collocato nel titolo ‘*De liberis agnoscendis*’, che prevede la pena di morte per l’ostetrica che abbia favorito la *suppositio partus*:

Paul. Sent. 2.24.9 *Obstetricem, quae partum alienum attulit, ut supponi possit, summo supplicio adfici placuit*⁵⁵.

La delicatezza della funzione delle *obstetrices* è chiaramente testimoniata anche dal brano precedente:

Paul. Sent. 2.24.8 *Venter inspicitur per quinque obstetrices, et quod maxima pars earum denuntiaverit, pro vero habetur*⁵⁶.

⁵³ Cfr. J. André, *Être médecin*, cit., 129 e nt. 171.

⁵⁴ Per la datazione dell’opera e la sua natura di antologia in cui furono utilizzati scritti di Paolo, forse anche di Ulpiano e di altri giuristi, L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 173 s. e letteratura ivi citata; sul tema, più di recente, I. RUGGIERO, *Ricerche sulle ‘Pauli Sententiae’*, Milano, 2017, con ampia disamina storiografica.

⁵⁵ FIRA II, p. 350; Lex Rom. Wis. (Haenel, p. 372) *sub titulo XXV (De liberis agnoscendis)*.

⁵⁶ FIRA II, p. 350; Lex Rom. Wis. (Haenel, p. 372) *sub titulo XXV (De liberis agnoscendis)*.

L'*inspectio ventris* da parte delle ostetriche ricorre nell'ipotesi in cui la *mulier* neghi lo stato di gravidanza⁵⁷.

Nel corrispondente brano dell'*Interpretatio* la locuzione '*pro vero*' è sostituita dall'aggettivo '*certissimum*' che sottolinea con particolare efficacia la rilevanza del giudizio della maggioranza delle ostetriche riguardo allo stato di gravidanza della *mulier*.

Interpr. Paul. Sent. 2.24.8 *Quotiens de mulieris praegnatione dubitatur, quinque obstetrices, id est medicae, ventrem iubentur inspicere; et quod plures ex ipsis se agnovisse dixerint, hoc certissimum iudicatur*⁵⁸.

Il passo è estremamente significativo per l'identificazione delle *obstetrices* con le *medicae*.

Occorre tuttavia considerare sia la cronologia delle *Interpretationes* alle *Pauli Sententiae*⁵⁹ sia la loro natura di note di commento⁶⁰, attesa anche la già accennata complessità della questione⁶¹.

⁵⁷ Paul. Sent. 2.24.7 *Si mulier se ex viro praegnantem neget, permittitur marito ventrem inspicere et ventri custodes dare* (FIRA II, p. 350; Lex Rom. Wis. [Haenel, p. 372] *sub titulo XXV [De liberis agnoscendis]*). I passi delle *Pauli Sententiae* (2.24.7-8) richiamano in maniera piuttosto sintetica la fattispecie più analiticamente illustrata da D. 25.4.1 pr., su cui sopra, 19 ss. e nt. 46.

⁵⁸ P. F. GIRARD, F. SENN, *Textes de droit romain*, I, Paris, 1967, 370-407, n. 9.

⁵⁹ P.F. GIRARD, F. SENN, *Textes*, I, cit., collocano la '*Pauli Sententiarum Interpretatio*' tra il 450 ed il 500 d.C.

⁶⁰ Pervenuteci attraverso i vari manoscritti della *Lex Romana Wisigothorum*, le *Interpretationes* si distinguono dall'opera originaria e sono riconducibili ad epoche diverse (dalle più risalenti, collocabili tra il 300 ed il 450, a quelle operate dai compilatori della Lex Rom. Wis. del 506); per i riferimenti di letteratura sulla tradizione testuale dell'opera, M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, '*Pauli Sententiae*'. *Testo e interpretatio*, Padova, 1995, XIII ss.

⁶¹ Sul tema, ampiamente discusso dagli studiosi, sopra, nt. 10.

L'esercizio della *medicina* da parte dell'ostetrica è testimoniato pure da un frammento dei *Digesta*:

Ulp. 8 *de omn. trib.* D. 50.13.1.2 *Sed et obstetricem audiant, quae utique medicinam exhibere videtur*⁶².

È dunque ipotizzabile che le fonti giuridiche del V-VI secolo (*Pauli Sententiarum Interpretatio, Digesta Iustiniani*) abbiano finito con il recepire un orientamento giurisprudenziale che gradualmente andava affermandosi e configurava l'attività professionale dell'ostetrica come una delle variegate forme in cui si esplicava l'esercizio della *medicina*.

Dalla nota costituzione giustiniana dell'anno 530 rubricata *De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis* si trae ulteriore conferma del ruolo di assistente al parto dell'ostetrica, cui sembra riconoscersi anche la capacità di accertare la nascita di un soggetto perfettamente vivo, evento che determinava l'inefficacia del testamento viziato dalla *praeteritio* del *postumus*:

⁶² Sul frammento, che equipara la posizione giuridica e la qualificazione del lavoro delle ostetriche a quelle dei medici, M.P. BACCARI VARI, 'Curator', cit., 150. Il brano segue i noti frammenti (D. 50.13.1 pr.-1) che attestano la *extraordinaria cognitio* del *praeses provinciae* per l'esigibilità in giudizio delle *mercedes* dei *praeceptores studiorum liberalium* (retorica, grammatica, geometria) e dei *medici*; A. GUARINO, *Gli 'specialisti' e il diritto romano*, in *Labeo*, 16, 1970, 327 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, 520 ss., che si è occupato particolarmente del frammento immediatamente successivo (D. 50.13.3) relativo ai medici specialisti, si è espresso a favore della sostanziale genuinità del brano ulpiano (D. 50.1.1 pr.-3); per la letteratura più recente sul tema, G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, 255 ss.; E. GERMINO, *Medici e professori nella legislazione costantiniana*, in *SDHI*, 69, 2003, 196 s. e nt. 34, 205 e nt. 61, 210 nt. 72, 211 nt. 76, 213 s.; M.R. DE PASCALE, *Il compenso nell'ars medica*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 7, 2014, 29 s.

C. 6.29.3 IMP. IVSTINIANVS A. IULIANO PP. [...] 1. *Veteres animi turbati sunt, quid de paterno elogio statuendum sit. Cumque Sabiniani existimabant, si vivus natus est, etsi vocem non emisit, ruptum testamentum, apparet, quod, etsi mutus fuerat, hoc ipsum faciebat, eorum etiam nos laudamus sententiam et sancimus, si vivus perfecte natus est, licet ilico postquam in terram cecidit vel in manibus obstetricis decessit, nihilo minus testamentum corrumpi, hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit ad nullum declinans monstrum vel prodigium.* D. XV k. DEC. CONSTANTINOPOLI LAMPADIO ET ORESTE VV. CC. CONSS.⁶³.

Giustiniano accoglie il parere dei Sabiniani, secondo i quali nel caso di nascita di un soggetto vivo, ‘*etsi vocem non emisit*’, il testamento sarebbe stato caducato, e stabilisce l’invalidità del *paternum elogium* ‘*si vivus perfecte natus est*’, pure nel caso in cui il neonato, subito dopo il parto, sia caduto a terra o sia deceduto nelle mani dell’ostetrica.

Dell’emissione del primo vagito, che era ritenuto necessario dai Proculiani ai fini della prova della vita, sembra invece recare qualche traccia il brano dell’*Exameron* di Ambrogio in cui la *obstetrix* ‘*explorat vagitum, quo nati vita colligitur*’ e ne determina il sesso⁶⁴.

Le ostetriche appaiono anche in un’altra costituzione giustiniana, datata al 531 e posta sotto il titolo *Communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda*:

C. 6.43.3.1 IDEM [IMP. IVSTINIANVS] A. IOHANNI PP. *Sancimus itaque in omnibus huiusmodi casibus rei iudicem fortunam esse, sortem*

⁶³ Per i testi tratti dal codice di Giustiniano ho utilizzato l’*editio maior* di P. KRUEGER, Berolini, 1877.

⁶⁴ Ambr. *Exam.* 4.4.14 (sopra, § 2, 9).

etenim inter altercantes adhibendam, ut, quem sors praetulerit, is quidem habeat potestatem eligendi, ceteris autem aestimationem praestet contingentium eis partium: id est in servis quidem et ancillis maioribus decem annis, si sine arte sint, viginti solidis aestimandis, minoribus videlicet decem annis non amplius quam decem solidis computandis: sin autem artifices sunt, usque ad triginta solidos aestimatione eorum procedente, sive masculi sive feminae sunt, exceptis notariis et medicis utriusque sexus, cum notarios quinquaginta solidis aestimari volumus, medicos autem et obstetrices sexaginta: eunuchis minoribus quidem decem annis usque ad triginta solidos valentibus, maioribus vero usque ad quinquaginta, sin autem artifices sint, usque ad septuaginta. [...] D. K. SEPT. CONSTANTINOPOLI POST CONSVLATVM LAMPADII ET ORESTIS VV. CC.

Nel passo immediatamente precedente è riportato il caso cui si riferisce la decisione: qualora sia stata lasciata la facoltà di scegliere tra un servo ed un altro bene tra due o tre o più persone, ovvero se tale *optio* sia stata lasciata ad un solo legatario, morendo poi costui e lasciando più eredi, si è dubitato tra i ‘*veteres*’ a chi spettasse, tra i legatari o gli eredi del legatario, la facoltà di scelta tra un servo o un bene attribuita originariamente al legatario defunto⁶⁵.

Giustiniano stabilisce che in tutti i casi di tal genere la fortuna sia giudice della questione e che la *sors* debba essere impiegata tra i contendenti affinché la facoltà di scelta spetti a chi la stessa abbia preferito e costui operi per gli altri la valutazione delle parti spettanti: per gli schiavi e le ancelle di età superiore ai dieci anni, qualora non abbiano arte, siano stimati venti *solidi*, per quelli di

⁶⁵ C. 6.43.3 pr. *Si duobus vel tribus hominibus vel pluribus forte optio servi vel alterius rei relicta fuerit, vel si uni quidem legatario optio servi vel alterius rei relicta est, ipse autem moriens plures sibi reliquerit heredes, dubitabatur inter veteres, si inter legatarios vel heredes legatarii fuerit certatum et alter alterum servum vel aliam rem eligere velit, quid sit statuendum.*

età inferiore ai dieci anni, non più di dieci *solidi*; qualora siano ‘*artifices*’, la loro valutazione arrivi fino a trenta *solidi*, sia per i maschi che per le femmine, ad eccezione dei *notarii* e dei medici di ambo i sessi⁶⁶, in quanto i *notarii* devono essere stimati cinquanta *solidi*, i medici e le ostetriche sessanta; gli eunuchi minori di dieci anni valgono fino a trenta *solidi*, quelli di età maggiore fino a cinquanta e, qualora siano ‘*artifices*’, fino a settanta *solidi*.

Le ostetriche di *status* servile sono dunque assimilate ai medici della stessa condizione sotto il profilo della stima del loro controvalore pecuniario⁶⁷, nel solco di quel filone giurisprudenziale che identifica le *obstetrices* con le *medicae*⁶⁸ e le considera professioniste esercenti la *medicina*⁶⁹.

L’assimilazione delle *obstetrices* alla categoria dei *medici*, quale emerge dal pensiero giuridico a partire dal terzo secolo dell’impero e dalla stessa legislazione giustiniana, può spiegarsi non solo con il fatto che pure le prime dovevano essere dotate di nozioni di medicina generale, ma anche in ragione dell’identità del loro ruolo sociale, considerata la natura delle prestazioni professionali rese da *medici* ed *obstetrices*.

Da un solo brano raccolto nei *Digesta* giustinianeî emerge un orientamento che sembra esprimere una certa diffidenza nei

⁶⁶ J. ANDRÉ, *Être médecin*, cit., 131 nt. 185, rileva come analoga espressione ricorra anche in altra costituzione giustiniana datata all’anno 530 (C. 7.7.1.5: *medicus sive masculus sive foemina*) osservando che le ‘*medicae*’ dovevano essere più qualificate delle ostetriche in quanto era probabile che seguissero corsi di formazione come i loro colleghi di sesso maschile.

⁶⁷ J. ANDRÉ, *Être médecin*, cit., 128, osserva al riguardo che nel 531 d. C. si poteva comprare un’ostetrica schiava per sessanta *solidi*, allo stesso prezzo di uno schiavo medico.

⁶⁸ Interpr. Paul. Sent. 2.24.8: (...) *obstetrices, id est medicae* (cfr. sopra, 30).

⁶⁹ Ulp. 8 *de omn. trib.* D. 50.13.1.2 *Sed et obstetricem audiant, quae utique medicinam exhibere videtur* (cfr. sopra, 31).

confronti delle *obstetrices*⁷⁰, comunque incomparabile con le riserve apertamente manifestate dal pensiero patristico riguardo alle loro competenze tecniche ed alla loro affidabilità sul piano etico⁷¹.

Gli altri testi accolti nella compilazione di Giustiniano restituiscono un'immagine complessivamente positiva di tale figura professionale⁷², che esercitava un'attività riservata in via esclusiva alle donne⁷³, volta prevalentemente al servizio del mondo femminile⁷⁴.

Alquanto disprezzate nelle fonti extragiuridiche sia pagane che cristiane, le *obstetrices* appaiono nei testi giuridici quali 'consulenti tecniche' del pretore e sono equiparate ai *medici* nello svolgersi del pensiero giurisprudenziale, potendo costituire un significativo esempio di quelle figure professionali che furono decisamente rivalutate a partire dalla tarda repubblica, epoca in cui sono state

⁷⁰ D. 25.4.1 pr., tratto dal commentario ulpiano all'editto, ove è riprodotto il rescritto dei *divi fratres* che richiede particolari requisiti (*'probatae et artis et fidei'*) alle tre ostetriche incaricate dal pretore di accertare lo stato di gravidanza della *uxor* divorziata che neghi di essere in attesa di un figlio (sul punto, si cfr. sopra, 19 ss.).

⁷¹ Particolarmente significativi in tal senso sono gli stralci delle opere di Cipriano (*Epist.* 4.3.1), Ambrogio (*De vid.* 4.26.1; *Epist.* 8.56.10) ed Agostino (*De civ. Dei* 1.18), sui quali si vd. sopra, § 2.

⁷² Soprattutto i frammenti in D. 25.4.1.4-5, 8, 10 (*De inspiciendo ventre custodiendoque partu*), D. 29.2.30.3 (*De acquirenda vel omittenda hereditate*), D. 37.10.3.5 (*De Carboniano edicto*) e la costituzione giustiniana dell'anno 530 in C. 6.29.3.1 (*De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis*).

⁷³ Il termine *obstetrix* non compare mai al maschile *obstetricus*: E. MALASPINA, *La terminologia latina delle professioni femminili nel mondo antico*, in *Mediterraneo Antico*, 6.1, 2003, 381.

⁷⁴ Si pensi alle '*obstetrices*' ricordate dall'enciclopedia pliniana, *Salpe* e *Sotira*, che non dovevano limitarsi ad esercitare funzioni di assistenza alle partorienti (cfr. sopra, § 1, part. 2 e 3), costituendo comunque un'eccezione rispetto alle informazioni fornite sia dalle altre fonti di tradizione manoscritta sia dalle epigrafi riguardo alle mansioni tipiche della *obstetrix*.

impiegate dal magistrato giudicante nella qualità di suoi ‘ausiliari’. Esse sono ancor più valorizzate nel corso del principato, come attestano i brani attribuiti ai giuristi severiani, e nell’età tardoantica, quando lo stato imperiale avvertì in modo pressante la necessità di ‘tecnici specializzati’ cui affidare compiti ritenuti essenziali ai fini dell’esercizio di pubbliche funzioni⁷⁵.

Considerato il ruolo assunto dalle *obstetrices*, quale emerge dalle testimonianze giuridiche, esse potrebbero affiancarsi sia alla categoria degli *apparitores*, in quanto ausiliari del magistrato⁷⁶, sia a quella degli *artifices*⁷⁷, cui appartenerebbero gli stessi *medici* secondo

⁷⁵ Si vedano, a tal riguardo, le *Conclusioni* di G. GERACI, in *Lavoro*, cit., 379 ss., il quale propone una lucida ed efficace sintesi dei saggi ivi raccolti, dedicati ad indagare particolarmente il legame tra lo sviluppo economico conosciuto dalla società romana a partire dall’epoca tardo repubblicana e le ‘specializzazioni’ che emergono nei più svariati settori produttivi determinando una graduale rivalutazione anche del lavoro manuale innanzitutto sul piano sociale.

⁷⁶ Del variegato ordine apparitoriale, costituito da *scribae*, *praecones*, *viatores*, *lictores* ed *accensi*, si è occupato A. ANGIUS, *Le attività amministrative*, in *Storia del lavoro*, cit., 406 ss., che ne sottolinea il ruolo fondamentale nell’ambito del sistema amministrativo su cui si fondava la repubblica giacché gli *apparitores* garantivano stabilità ad un impianto istituzionale caratterizzato dal meccanismo di rinnovamento annuale delle magistrature; ID., *Definire il ceto medio di Roma: apparitores tra plebs media e homines mediocres nella tarda Repubblica*, in *Lavoro*, cit., 55 ss., osserva come tale categoria, di estrazione plebea, possa rappresentare un significativo esempio della particolare complessità della componente sociale della *plebs* in quanto gli *apparitores* erano parte integrante di quel ‘ceto medio’ che si affermò nella tarda repubblica e fornì un efficace contributo allo sviluppo della società romana, come ha rilevato P. VEYNE, *La ‘plebe moyenne’ sous le Haut-Empire romain*, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 55.6, 2000, 1169 ss.

⁷⁷ La figura degli *artifices* è stata indagata da F. GUIDETTI, *Da banansoi a professores: il ruolo degli artisti nella società romana*, in *Lavoro*, cit., 160 ss., che attraverso la lettura delle costituzioni raccolte nella rubrica *De excusationibus artificum* (C.Th. 13.4) osserva come sia avvertita dal legislatore tardoantico, a partire da Costantino, l’esigenza di porre rimedio alla penuria di tecnici

la nota costituzione *data* il 2 agosto 337 ed ascritta a Costantino⁷⁸, che concede a questi ultimi l'esenzione *ab universis muneribus* per favorire una sorta di aggiornamento professionale finalizzato anche alla trasmissione del sapere ai loro discendenti⁷⁹.

specializzati, la cui attività era ritenuta essenziale alla stessa vita economica e sociale dell'impero.

⁷⁸ CTh. 13.4.2 IDEM (IMP. CONSTANTINVS) A. AD MAXIMUM P(RAEFECTVM) P(RAETORI)O. *Artifices artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit adcommodandum; quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire*. DAT. IIII NON. AVG. FELICIANO ET TITIANO CONSS. *Architecti, medici, mulomedici, pictores, statuarii, marmorarii, laquearii, lapidarii, quadratarii, sculptores, musivarii, deauratores, albarii, argentarii, barbaricarii, diatretarii, aerarii, fusores, tignarii, structores, scansores, intestinari, ferrarii, blattarii, tessellarii, aquae libratores, figuli, aurifices, vitriarii, plumbarii, specularii, eburarii, pelliones, carpentarii, fullones*. La rubrica *De excusationibus artificum* (CTh. 13.4), alla quale corrisponde nel codice giustiniano l'omonimo titolo 10.66(64), raccoglie quattro provvedimenti che risalgono al quarantennio compreso tra gli ultimi anni dell'impero di Costantino e l'anno precedente a quello della morte di Valentiniano I: CTh. 13.4.1 (a. 334); CTh. 13.4.2 (a. 337) – C. 10.66(64).1; CTh. 13.4.3 (a. 344) – C. 10.66(64).2; CTh. 13.4.4 (a. 374). La costituzione recepita in CTh. 13.4.2 ha spesso attratto l'interesse degli studiosi, anche in tempi piuttosto recenti, con particolare riguardo al rapporto tra intellettuali e potere imperiale: G. COPPOLA, *Gli imperatori romani e la cultura tecnica*, in *Messana*, 13, 1992, 245 ss.; EAD., *Cultura*, cit., 523 ss.; G. DAREGGI, *Gli interventi legislativi in materia di artifices artium nel quadro della cultura artistica del IV secolo*, in *AARC*, 15, 2005, 337 ss.; L. DI PINTO, *'Cura studiorum'*. *Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli, 2013, 171 ss.; D.V. PIACENTE, *Aspetti della politica culturale di Costantino*, in *Studia Antiqua et Archaeologica*, 19, 2013, 11 s.; M.R. DE PASCALE, *Il compenso*, cit., 7 s.

⁷⁹ L'inclusione dei *medici* nell'elenco degli *artifices* ha suscitato non poche perplessità tra gli studiosi dal momento che lo stesso Costantino con due precedenti costituzioni, collocate nella rubrica *'De medicis et professoribus'* (CTh. 13.3.1; 3) e risalenti rispettivamente al 321 e al 333, li accomuna ai *professores*, conferendo ad entrambi immunità e privilegi *'quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant'* (CTh. 13.3.3). I. GOTHOFREDUS, *Codex*

ABSTRACT

Il contributo analizza la figura dell'*obstetrix* nel pensiero cristiano e nelle fonti tecniche, dai testi attribuiti ai giuristi dell'età severiana alle costituzioni raccolte nel codice di Giustiniano.

La considerazione negativa che i padri della Chiesa mostrano di avere nei riguardi delle *obstetrices* si contrappone all'opinione dei giuristi e dello stesso Giustiniano, che le assimilano ai *medici* in un processo di graduale rivalutazione delle loro competenze e del loro ruolo sociale.

The paper analyses the figure of *obstetrix* in Christian thought and in the technical sources, from the texts attributed to the jurists of the Severan age to the constitutions gathered in the code of Justinian.

The negative consideration that the fathers of the Church show to have towards the *obstetrices* contrasts with the opinion of the jurists and of Justinian himself, who assimilate them to the

*Theodosianus cum perpetuis commentariis. Editio nova in VI tomos digesta collata cum antiquissimo codice MS. Wurceburgensi et libris editis iterum recognita emendata variorumque observationibus aucta quibus adiecit suas Ioan. Dan. Ritter, P. P., V, Lipsiae, 1741, 58, aveva sostenuto che il termine medici in CTh. 13.4.2 andasse emendato in mediaci, artigiani simili ai tignarii e agli intestinarii; secondo C. BARBAGALLO, *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'impero romano*, Catania, 1911, 227 nt. 2, «l'inclusione dei medici tra questi professionisti non si spiega, e deve trattarsi di un errore»; C. DUPONT, *La réglementation économique dans les constitutions de Constantin*, Lille, 1963, 144, sostiene che CTh. 13.4.2 si riferisca ai «praticiens», medici che appartenevano alle corporazioni artigianali con lo specifico compito di curare i membri delle stesse; G. COPPOLA, *Gli imperatori*, cit., 245 nt. 3 = *Cultura*, cit., 523 nt. 563, osserva «Riguardo ai medici in effetti qui Costantino non fa altro che confermare quanto ad essi non aveva già mancato di elargire e ripetutamente (cfr. C. Th. 13.3.1; 3)».*

medici in a process of gradual revaluation of their competences and their social role.

GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO

Ricercatore di Diritto romano

Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’

E-mail: giuseppinamaria.olivieroniglio@unicampania.it

